


Allegato alla Deliberazione  
di C. C. N.º 6  
G. M.  
del 23 GEN. 1992

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giorgio Tallone)



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

### ART.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato ad assicurare la continuità di tutta una serie di prestazioni domestiche e domiciliari necessarie a salvaguardare e favorire la permanenza dell'individuo nel proprio ambiente sociale e familiare. Gli interventi del servizio sono necessariamente differenziati e mirati ad ogni assistito a seconda delle condizioni di autonomia dello stesso e delle necessità di integrare l'azione dei familiari.

### ART.2 - OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue fra gli obiettivi principali:

- la salvaguardia dell'indipendenza economica e sociale dell'individuo, attivando le risorse disponibili;
- l'allontanamento dei rischi di ospedalizzazione e di istituzionalizzazione;
- la riduzione degli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica e psicologica, diminuendo il senso di insicurezza dell'utente.

### ART.3 - FUNZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare è gestito dal Comune, ai sensi della Legge 142/90 e conseguente deliberazione della G.C. N. 886 del 09.12.1991, in regime di convenzione, coordinato dall'Assessorato competente, cui competono le seguenti funzioni:

- svolgimento di ricerche e di indagini sociali per formulazioni di ipotesi e programmi di lavoro;
- organizzazione e coordinamento dei servizi domiciliari presenti anche attraverso incontri periodici con tutto il personale;
- visite domiciliari ai richiedenti il servizio per la verifica dei bisogni, le modalità di intervento e susseguenti rilievi sul buon proseguimento delle prestazioni;
- proposte di intervento economico e di ogni altro intervento necessario all'utente;
- collegamento con tutti i servizi assistenziali, sanitari e con i gruppi e/o associazioni di volontariato esistenti ed operanti sul territorio comunale;
- ammissione degli utenti secondo l'ordine cronologico delle domande ed in base alle priorità previste dall'art.5.

#### ART.4 - ATTIVITA' E COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio viene svolto tramite l'intervento delle assistenti domiciliari che esplicano le seguenti attività di supporto agli assistiti:

a) Compiti volti a favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- aiuto nelle attività della persona su sè stessa (alzarsi dal letto, pulizie personali, assunzioni di pasti, corretta deambulazione, movimento di arti invalidi, uso di accorgimenti o attrezzature per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, mobilitazione della persona costretta a letto);
- aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia, aiuto per la predisposizione dei pasti, per gli acquisti, eventuale fornitura di pasti a domicilio e simili);
- accompagnamento dell'utente per commissioni fuori casa, visite mediche e ricoveri ospedalieri, ritiro pensioni ecc.

b) Compiti volti alla tutela igienico-sanitaria:

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, inserite in un programma globale di assistenza in collaborazione con il servizio sanitario (rilevamenti della temperatura e del polso, frizioni e massaggi antidecupito, assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche);
- segnalazione al Servizio Sanitario di base di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell'anziano o dell'invalido;

c) Compiti di collaborazione nel settore del segretariato sociale:

- informazioni su diritti, servizi e svolgimento degli stessi, inoltre di pratiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche e fisiche dell'assistito;
- informazioni sull'educazione sanitaria.

d) Compiti volti a favorire la vita di relazione:

- coinvolgimento di vicini e parenti;
- rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio;
- partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l'utente.

## ART.5 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono potenziali utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel Comune.

Rispetto all'erogazione del Servizio non si pongono discriminazioni di ordine economico e parentali, pur riservando ogni priorità alle situazioni più carenti sotto i vari aspetti, in particolare:

- anziani autosufficienti e/o parzialmente senza familiari;
- anziani autosufficienti e/o parzialmente con familiari residenti in altro Comune;
- anziani autosufficienti e/o parzialmente, con familiari residenti nello stesso Comune ed impossibilitati, per gravi motivi, a garantire l'assistenza;
- minori, in caso di temporanea assenza nel nucleo familiare della figura materna e le cui esigenze non possono essere soddisfatte dai parenti;
- nuclei familiari in particolari condizioni di disagio.

## ART.6 - COSTO DEL SERVIZIO

Quale parametro reddituale di riferimento, viene preso l'importo del "minimo vitale", ai sensi dell'art.19 tit. III del Regolamento Comunale per le concessioni di cui all'art.12 Legge 241/90, stabilito ed aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito, in caso di reddito personale del nucleo assistito, pari al "minimo vitale" maggiorato del 50%.

Nel caso in cui il reddito personale del nucleo assistito, sia pari al "minimo vitale" maggiorato del 100%, è previsto il pagamento di una quota, quale contributo alle spese del servizio relativo ad una prestazione media della durata di N. 1 ora, da versarsi ogni due mesi al Comune, dietro presentazione di rendiconto.

Nel caso in cui il reddito personale del nucleo assistito, sia superiore al "minimo vitale" maggiorato del 100%, non sono previste prestazioni di assistenza domiciliare se non in presenza di particolari circostanze. In tal caso la quota di partecipazione prevista segue gli stessi criteri del punto precedente.

Nel computo del reddito per la definizione della gratuità o meno del servizio, si dovrà tenere conto della proprietà della casa di abitazione e delle relative spese gestionali, nell'ipotesi che l'assistito sia proprietario della casa di abitazione sul reddito sarà applicato un aumento del 15%.

L'importo delle quote orarie, relative al contributo alle spese del servizio di assistenza domiciliare, a carico dell'utente, sono contenute nell'allegato al presente Regolamento e fissate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

## ART.7 - QUOTE A CARICO DEI FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI

In caso di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'ex art. 433 C.C., conviventi e/o non conviventi con l'assistito, nonché residenti e/o non residenti nel Comune, sono tenuti al pagamento delle quote orarie relative al Servizio di Assistenza Domiciliare, la cui determinazione dovrà seguire le analoghe procedure relativamente all'applicazione del "minimo vitale", così come previsto all'art.6.

## ART.8 - DOCUMENTAZIONE

Le domande, redatte e sottoscritte dagli interessati devono essere inviate all'Assessorato competente del Comune e corredate dei seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- ogni documento attestante la natura e l'ammontare dei redditi del nucleo familiare;
- certificato medico attestante lo stato di salute del richiedente.

## ART.9 - PRESA IN CARICO

Le domande di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare, verranno esaminate dalla Giunta Comunale previa istruttoria dell'Assessorato competente, secondo l'ordine cronologico delle richieste, non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, sentita la Commissione Consiliare competente. L'Assessorato competente, a seguito della presentazione dell'istanza del richiedente, per mezzo del coordinatore del servizio e del Comando di Polizia Municipale, dispone di opportuni accertamenti:

diretti: al domicilio dell'interessato e/o dei parenti tenuti agli alimenti;

indiretti: presso gli uffici competenti (Comune, Catasto, Enti erogatori di pensione ecc.).

In caso di accoglimento della domanda, ogni mutamento economico, sociale ecc.... deve essere tempestivamente comunicato a cura dell'utente o dei familiari e comunque verificato annualmente dal Servizio.

**ART.10 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituti e/o Case di riposo dell'assistito, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere ridotto nelle presenze e nelle ore, oppure si possono verificare spostamenti nei calendari delle Assistenti Domiciliari, dandone comunicazione all'utente.

=====

ALLEGATO

TABELLA ESPLICATIVA

N. PERSONE	MINIMO VITALE £	MINIMO VITALE + 50% £	Reddito inf. o pari al M.V. del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti + 50%	quota a carico £/h	Reddito del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti maggiorato del 100% del M.V.	quota a carico £/h	Reddito del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti maggiorato oltre il 100% del M.V.	quota a carico £/h
1	550.000	825.000	fino a £. 825.000	zero	fino a £.1.100.000	5.000	oltre a £.1.100.000	7.500
2	715.000	1.072.500	fino a £.1.072.500	zero	fino a £.1.430.000	5.000	oltre a £.1.430.000	7.500
3	825.000	1.237.500	fino a £.1.237.500	zero	fino a £.1.650.000	5.000	oltre a £.1.650.000	7.500
4	880.000	1.320.000	fino a £.1.320.000	zero	fino a £.1.760.000	5.000	oltre a £.1.760.000	7.500

Oltre L. 50.000 in più per ogni componente.

(art.19 Reg.Com. per le concessioni di cui art.12 L. n.241/90)